



*Ministero delle politiche agricole*

*alimentari e forestali*

CORPO FORESTALE DELLO STATO

**IL MINISTRO**

**e**

**le organizzazioni sindacali SAPAF, Federazione Nazionale UGL/CFS,  
FNS CISL/CFS, UIL PA/CFS, Federazione Sindacale Forestale  
SAPeCoFS-CISAL, FP CGIL/CFS, DIRFOR;**

**VISTO** il d.Lgs. 12 maggio 1995, n.195 e successive modificazioni;

**VISTO** il d.P.R. 18 giugno 2002, n.164, ed in particolare gli articoli 14 e 15;

**VISTO** il d.P.R. 11 settembre 2007 n. 170, ed in particolare l'articolo 5;

**VISTO** il d.P.R. 16 aprile 2009, n. 51;

**VISTO** il d.P.R. 1 ottobre 2010, n. 184;

**VISTI** gli articoli 23, 24, 25 dell'Accordo Nazionale Quadro 18 gennaio 2010;

**VISTA** la delega del sig. Ministro al Capo del Corpo forestale dello Stato, pervenuta il 20 luglio 2011;

Sottoscrivono l'allegato accordo sul

**FONDO PER L'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI  
PER L'ANNO 2012**

**per il personale del Corpo forestale dello Stato**

Roma,

IL CAPO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO

SAPAF

Fed.Naz.  
UGL/CFS

CISL/CFS

UIL/CFS

Fe.Si.Fo.  
SAPeCoFS-CISAL

CGIL/CFS

DIRFOR



# *Ministero delle politiche agricole*

## *alimentari e forestali*

CORPO FORESTALE DELLO STATO

### **Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali per l'anno 2012**

#### **Articolo 1**

##### **(Risorse finanziarie - anno 2012)**

Le risorse del Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali per l'anno 2012, sulla base di quanto assegnato sui capitoli n. 2864 , n.2851, n.2852, pari a € 6.817.724,00, di quanto previsto dalle risorse contrattuali d.P.R. 1 ottobre 2010 n.184, pari a € 26.000,00, cui si aggiungono i residui derivanti dalle economie del Fondo 2010, pari a 718.714,05, ammontano complessivamente a € 7.562.438,05 e sono destinate a remunerare le prestazioni di cui ai successivi articoli.

#### **Articolo 2**

##### **(Destinazione delle risorse del Fondo)**

1. Le risorse finanziarie di cui all'articolo 1, sono utilizzate dall'Amministrazione per riconoscere e compensare l'impiego del personale che opera in strutture operative sul territorio, che comportano disagi e particolari responsabilità, nonché per l'incentivazione della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi nella misura di € 6.562.438,05 per le fattispecie di cui all'art. 3 e di € 1.000.000,00 per le sedi decentrate di cui all'art. 4.
2. Destinatario degli emolumenti previsti dal comma 1, ai sensi dell'articolo 1 del D.P.R. 184/2010 è il personale dei ruoli in servizio del Corpo forestale dello Stato. Resta escluso il personale dirigente.

#### **Articolo 3**

##### **(Fattispecie applicative)**

1. Per servizio svolto nelle Stazioni, Posti fissi, NOC e NOS dal personale del ruolo ispettore in qualità di Comandante, è riconosciuto un compenso mensile di € 90,00.



# *Ministero delle politiche agricole*

## *alimentari e forestali*

CORPO FORESTALE DELLO STATO

2. Per servizio svolto nelle Stazioni, Posti fissi, NOC e NOS dal personale dei ruoli sovrintendente, assistente e agente in qualità di Comandante, è riconosciuto un compenso mensile di € 110,00.
3. A) Per servizio svolto : nelle Stazioni, Posti fissi, e NOS, in qualità di addetto;  
B) Per servizi svolti dal personale assegnato presso i NAF, NIAB, NICAF, NIPAF, NIRDA, NOA, NOC, Servizi CITES Territoriali, Servizi CITES regionali, Servizio CITES centrale e Sezioni di P.G.;  
C) Per il servizio svolto dagli appartenenti del ruolo direttivo preposti alle funzioni dirigenziali.  
Per le fattispecie A,B,C, è riconosciuto un compenso mensile di € 70,00.
4. Per attività svolte dal personale in strutture non comprese tra quelle indicate nei commi precedenti, è riconosciuto un compenso mensile mirante all'incentivazione alla produttività di € 60,00.
5. Al personale che, in servizio presso la sede di primo accesso del CFS, ove non sia disponibile alloggio di servizio a titolo gratuito, è nella condizione di locazione onerosa e, nello stesso tempo, non è proprietario, così come i componenti del proprio nucleo familiare, di abitazione nella circoscrizione di competenza della sede di servizio o comunque entro una distanza carrabile di 40 km dalla sede dell'ufficio, compete un'indennità pari a € 100,00 mensili, in caso il prezzo di locazione sia superiore a € 250,00. Nel caso in cui la medesima unità abitativa è condotta, come risultante dal contratto di locazione, da più appartenenti al Corpo forestale dello Stato, a ciascuno degli affittuari può essere corrisposta l'indennità di cui sopra. In ogni caso la somma delle indennità corrisposte non può essere superiore all'importo del canone di locazione. Tale indennità non può essere concessa allo stesso personale per un periodo superiore a cinque anni. Le condizioni sopra richiamate devono essere documentate nei modi previsti dalla legge e possono essere verificate dall'Amministrazione.
6. Sono attribuite ulteriori indennità per i servizi di turno nelle misure sotto indicate:



# *Ministero delle politiche agricole*

## *alimentari e forestali*

CORPO FORESTALE DELLO STATO

- per l'impiego in turni di reperibilità, sulla base del numero massimo di turni assegnato a ciascun Comando regionale, per turno ..... € 12,00;
  - chiamata in servizio durante lo stato di reperibilità, per turno..... € 26,00;
7. Le indennità di cui ai commi 1-2-3-4 sono corrisposte su undici mensilità.
8. Per maturare il diritto alla corresponsione del compenso di cui ai commi 1-2-3-4 occorre che il personale, nei mesi di riferimento, non si trovi collocato in aspettativa senza assegni. Nel verificarsi di tale caso per la funzione di Comandante, di cui ai commi 1 e 2, l'indennità spetta al più alto in grado presente nella struttura nei mesi di riferimento.

### **Articolo 4**

#### **(Ripartizione delle risorse a livello decentrato)**

1. Nel limite di cui all'articolo 2, sono assegnate con riparto le risorse al Punto Ordinate della Spesa, secondo l'allegata Tabella, per ciascuna sede di contrattazione decentrata, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente accordo, subordinatamente alla verifica della disponibilità contabile e previa registrazione da parte dell'Ufficio Centrale del Bilancio.
2. Gli accordi decentrati dovranno essere avviati entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente accordo conclusi entro i successivi 45 giorni. Il responsabile del procedimento e' il Presidente della delegazione di parte pubblica nella sede di contrattazione decentrata.  
Laddove l'accordo non sia sottoscritto entro i termini di cui sopra, il Presidente della delegazione di parte pubblica informerà immediatamente l'Ufficio relazioni sindacali, che provvederà, entro 15 giorni, alla elaborazione dell'accordo di concerto con le Organizzazioni sindacali componenti il tavolo di contrattazione nazionale.



# *Ministero delle politiche agricole*

## *alimentari e forestali*

CORPO FORESTALE DELLO STATO

### **Articolo 5 (Disposizioni finali)**

1. Tutte le indennità previste all'art. 3 non sono cumulabili tra loro, ad eccezione delle indennità previste nei commi 5 e 6 del medesimo articolo.
2. Tutti gli importi relativi alle indennità individuate sono da intendersi al lordo degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico del dipendente.
3. L'Amministrazione, a livello centrale, provvede a raccogliere i dati relativi alle fattispecie di cui all' art. 3 del presente accordo, necessari al conferimento delle risorse ai Punti Ordinanti della Spesa, subordinatamente alla verifica della disponibilità contabile.
4. Il Capo del Servizio III sovrintende ai processi descritti nel precedente comma e verifica che siano assicurati, entro il termine di 7 giorni dalla richiesta, i flussi informativi tra Ispettorato generale e Comandi regionali. Il Capo del Servizio III segnalerà eventuali inadempienze.
5. Le risorse finanziarie assegnate al Punto Ordinate della Spesa per il pagamento delle indennità di cui sopra dovranno essere corrisposte al personale beneficiario entro 30 giorni dalla data in cui sono state rese disponibili, rappresentando eventuali difficoltà connesse alla liquidazione di tali spese. Il responsabile del procedimento è il delegato al Punto Ordinate della Spesa.
6. Gli stanziamenti del Fondo previsti per compensare le fattispecie di cui all'articolo 3 e non utilizzati in ciascun esercizio finanziario costituiscono dotazione aggiuntiva del Fondo stesso per l'anno successivo, quali residui.
7. Oltre alle risorse residue individuate dal precedente comma, gli stanziamenti attribuiti a ciascuna sede di contrattazione decentrata per il pagamento delle indennità previste dall'articolo 4 e non utilizzati, costituiscono dotazioni aggiuntive,



*Ministero delle politiche agricole*

*alimentari e forestali*

CORPO FORESTALE DELLO STATO

quale residui, presso la stessa sede di contrattazione per il Fondo 2013.

*Roma,*